



CITTÀ DI COSENZA IL DIRIGENTE DELLA P.M.

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale nr. 39 del 12/05/2020, così come integrata e rettificata dalla successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 22/05/2020, veniva formalizzata la volontà dell'Amministrazione Comunale di disporre lo spostamento temporaneo del mercato alimentare di via Asmara presso l'area mercatale dell'Arenella;

Viste

- la determinazione dirigenziale del Settore 15-Attività Produttive nr. 7/2020 del 28/05/2020, di approvazione dell'elenco degli aventi titolo alla ri-assegnazione del posteggio presso la nuova sede mercatale dell'Arenella;
- la determinazione dirigenziale del Settore 15-Attività Produttive n. 4/2021 del 10/08/2021, con cui è stata disposta l'assegnazione definitiva dei posteggi a favore degli aventi diritto;

Rilevato di dover adottare, sull'area interessata, provvedimenti viabilistici al fine di consentire lo spostamento e il posizionamento delle strutture occorrenti allo svolgimento del suddetto mercato nonché la sicurezza degli avventori e degli addetti al commercio su aree pubbliche;

Ritenuto di dovere assumere i provvedimenti necessari;

Visti gli artt. 5 - 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo 30/04/92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni e relativo Regolamento di Attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/92;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa, dal **9 SETTEMBRE 2021** al **31 DICEMBRE 2021**, viene istituito:

- **SU PIAZZA ARENELLA, tutti i martedì e giovedì, dalle ore 6:00 alle ore 15:00**
- **IL DIVIETO DI TRANSITO**, eccetto veicoli autorizzati;
 - **IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE**, per tutta la sua estensione;
 - **STALLO di SOSTA RISERVATO** ai VEICOLI al SERVIZIO delle PERSONE con DISABILITA' che espongono regolare contrassegno, così come indicato dalla segnaletica in loco.

L'apposizione della relativa segnaletica stradale è affidata all'Ufficio Segnaletica dell'Ente per l'attuazione di competenza, che rimane esclusiva responsabile della corretta messa in opera e del mantenimento della stessa secondo le norme di settore avendo cura di rimuoverla qualora e per qualsiasi motivo vengano meno i presupposti alla base dell'emanazione del presente provvedimento;

L'efficacia della presente ordinanza è condizionata al possesso da parte degli operatori di commercio su aree pubbliche di tutte le autorizzazioni previste dalle norme di settore e all'espletamento di ogni adempimento previsto dalle norme vigenti;

Gli stessi operatori di commercio su aree pubbliche dovranno altresì:

- installare le strutture in modo tale da lasciare liberi gli accessi alle proprietà private e l'eventuale transito dei veicoli di soccorso e degli organi di Polizia.

- garantire la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti;
- assicurare l'assoluto rispetto di tutte le prescrizioni attualmente in vigore per il contenimento del contagio da COVID-19;
- porre in essere ogni attività atta a garantire la pubblica e privata incolumità;

I trasgressori della presente ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal regolamento di esecuzione;

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 1990 e della Legge n. 1034 del 1971, potrà ricorrere entro 60 giorni dall'apposizione della segnaletica, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, ovvero entro 120 giorni dall'apposizione della segnaletica, con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
(Istr. G. Morcavallo)

IL RESP. P. O.
(Istr. Dir. G. Fuoco)

IL DIRIGENTE DELLA P.M.
(Ing. Alessia Loise)